

Il sistema vincolistico forestale

SOMMARIO: 1.1. Dalla prima legge forestale dello stato unitario al R.d. n. 3267 del 1923, 11 – 1.2. Significato e caratteristiche del vincolo idrogeologico, 18 – 1.3. Gli effetti del vincolo idrogeologico sulla proprietà privata, 26 – 1.4. Il vincolo idrogeologico nella legislazione regionale, 37 – 1.5. Il vincolo per altri scopi, 46 – 1.6. La definizione giuridica di bosco, 50.

1.1. Dalla prima legge forestale dello stato unitario al R.d. n. 3267 del 1923

Fino a tutta la metà degli anni 80 del secolo scorso, la disciplina giuridica relativa ai territori boscati riposava sul R.d. 30 dicembre 1923 n. 3267, recante: “Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani” noto però ai più, tale decreto legislativo, con la denominazione di “legge” forestale.

Eppure questa normativa — che d’ora in avanti chiameremo anche noi con la dizione di legge — nonostante sia comunemente considerata come la disciplina giuridica di riferimento dei territori boscati, non costituisce il risvolto legislativo del fenomeno silvano nella sua interezza, poiché essa ha per oggetto i terreni gravati dal vincolo idrogeologico indipendentemente dalla loro *natura e destinazione* che può essere la più diversa, e perciò a prescindere dall’essere tali terreni coperti dalla superficie forestale. Quindi non i soli boschi, ma anche i boschi, e comunque non considerati nel genere, sono oggetto della normativa, anche se di fatto, ovvero da un punto di vista statistico, i boschi che risultano vincolati, in particolare quelli situati nelle aree collinari e di montagna, lo sono in larghissima percentuale¹.

1. Cfr. G. PATRONE, *Economia forestale*, Firenze 1970 p. 424 e 425. L’autore indica nell’83,03 per cento la percentuale complessiva di superficie boscata sottoposta al vincolo idrogeologico.

Va anche considerato che i boschi appartenenti alla proprietà pubblica, dovendo osservare un particolare regime per la loro utilizzazione, sono anch'essi oggetto di una forma di vincolo, che la legge n. 3267 del 1923 definisce economico, ma che sostanzialmente non differisce, negli effetti, dal vincolo idrogeologico, anzi risulta più incisivo di quest'ultimo, per il fatto che le regole del governo del bosco scaturiscono da un apposito piano approvato o prescritto dal Comitato forestale.

A metà degli anni ottanta del secolo scorso, oltre sessanta anni dopo l'entrata in vigore della normativa n. 3267 del 1923, viene emanata la legge 8 agosto 1985 n. 431 di conversione in legge del decreto legge 27 giugno 1985 n. 312, mediante la quale vengono sottoposti al vincolo paesaggistico una serie di aree tipologiche e sistemi ecologici caratterizzanti la geografia del nostro Paese, come l'articolazione delle coste, i territori contermini ai laghi, gli argini dei fiumi, i circhi glaciali, le zone umide, i parchi nazionali e regionali ed altri territori di particolare interesse, nonché i territori boscati considerati anch'essi nel genere. Potremmo affermare che si tratta di un'estensione quantitativa del vincolo paesaggistico disciplinato dalla legge n. 1497 del 1939, se l'oggetto della nuova tutela non fosse tutt'altro dalla considerazione della "non comune bellezza" dei luoghi o dei "quadri naturali" riferiti a singoli beni o località individuate con atto amministrativo, come dispone la legislazione del 1939.

La finalità della legge n. 431 del 1985 non è più soltanto la tutela paesaggistica nel senso della protezione estetica, ma una tutela paesaggistica intesa come salvaguardia di interi sistemi ecologici non necessariamente di rilevante bellezza, ma anzi, almeno in taluni casi, a prescindere da questa. Ma di ciò diremo più avanti. Ora ci basti accennare che il nuovo vincolo — che non potremmo non definire di conservazione, pur considerando la volontà di valorizzazione dei beni protetti, vede la sua nascita — diversamente dal vincolo idrogeologico che prende origine da un atto discrezionale dell'Autorità amministrativa — per effetto delle prescrizioni stesse della legge che obbliga i proprietari dei beni oggetto del vincolo a non alterarli ed a mantenere la destinazione in atto².

2. Per l'origine in modo indiretto del vincolo idrogeologico mediante l'approvazione del progetto di massima di un bacino montano al pari dell'approvazione del piano generale di bonifica, vedi *infra* nel capitolo V, rispettivamente i n. 1 e 2.